



Comune di Tresa

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLE ENERGIE
RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Premessa

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica.

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;

Il Consiglio Comunale di Tresa dispone:

CAPITOLO I – Disposizioni generali competenze

Art. 1 Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Art. 2 Autorità competenti

- ¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
- ² Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile" in funzione del credito stanziato.
- ³ Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- ⁴ Il Municipio può pubblicare in forma anonima a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati.
- ⁵ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ⁶ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3 Campi di applicazione

Nel limite della possibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a) Interventi di risanamento energetico su edifici esistenti
Il contributo per singolo immobile è stabilito al 50% dell'incentivo cantonale ma ritenuto un importo minimo di Fr. 500.-- e un massimo di Fr. 3'000.-- per immobile esistente localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune.
- b) Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico
Il contributo per singolo immobile è stabilito ad un importo forfettario da un minimo di Fr. 500.-- ad un massimo di Fr. 3'000.-- per immobile costruito sul territorio giurisdizionale del Comune.
- c) Conversione di riscaldamenti elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas)
Il contributo per singolo impianto è stabilito al 50% dell'incentivo cantonale ma ritenuto un importo minimo di Fr. 500.-- ad un massimo di fr. 3'000.-- per impianto.
- d) Sostituzione pompa di calore
Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente, installata prima del 2000 (fa stato la licenza edilizia), con una nuova pompa di calore in edifici localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
Il contributo per singolo impianto è stabilito al 50% dell'incentivo cantonale ma ritenuto un importo minimo di Fr. 500.-- ad un massimo di fr. 3'000.-- per impianto.
- e) Analisi energetiche su edifici esistenti
Il contributo per singola analisi e singolo edificio è stabilito al 50% del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un importo minimo di Fr. 100.-- ad un massimo di Fr. 1'000.-- per singola analisi e singolo edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune.
- f) Soluzioni per una mobilità efficiente
Il contributo per una mobilità efficiente, per singola soluzione, è stabilito dal 10% al 50% del prezzo d'acquisto al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un importo minimo di Fr. 100.-- ad un massimo di Fr. 500.-- per singolo acquisto per i cittadini domiciliati e dimoranti (permesso B) del Comune.
- g) Acquisto di benzina alchilata
Minimo 1 litro, massimo 10 litri, ritenuto un importo massimo del 75 % del costo annuo per nucleo familiare.
- h) Acquisto elettrodomestici ad alta efficienza energetica
Sono intesi elettrodomestici lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e frigoriferi con efficienza energetica superiore per gli elettrodomestici. Il contributo è pari al 50 % del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a fr. 200.00 per economia domestica.
Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto dell'elettrodomestico. La richiesta deve essere corredata dalla descrizione esaustiva del modello acquistato e della documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

È concesso un solo incentivo per anno civile. Le classi di efficienza energetica riconosciute verranno regolate tramite ordinanza.

Per i punti a), b), c), d) ed e) l'incentivo è ridotto del 50 % per gli immobili ad utilizzo secondario.

Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili in vigore.

L'incentivo viene erogato unicamente se le opere/prestazioni sono eseguite o fornite da aziende con sede in Svizzera.

Per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge l'incentivo viene erogato unicamente con gli incentivi elargiti a livello cantonale.

CAPITOLO II – Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 4 Procedura

- ¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile".
- ² A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
- ³ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.
- ⁴ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 5 Condizioni di incentivazione

- ¹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudizio o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
- ² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile".
- ³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
- ⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.
- ⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.
- ⁶ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

CAPITOLO III – Disposizioni finali

Art. 6 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 7 Entrata in vigore

A norma della Legge Organica Comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Per il Municipio

Approvato dal Municipio di Tresa, con risoluzione no. 778/2021 del 15 novembre 2021.

Per il Consiglio comunale

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre 2021

Modificato con MM no. 23/2022 del 24.10.2022 con approvazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2022

Il Municipio di Tresa certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato, a norma di Legge, articoli 75 e 187 LOC, a partire dal 23 dicembre 2021

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti Locali con risoluzione no. 002736 dell'11 aprile 2022 e 00506 del 20 luglio 2023.